

LA RIFORMA DELLO SPORT

29 GIUGNO 2023

DOTT.DONATO FORESTA



LA RIFORMA DELLO SPORT – LE TAPPE DEL PERCORSO

LEGGE DELEGA 8.8.2019, N.86 →
Deleghe al Governo e altre disposizioni
in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonché di
semplificazione

DECRETI LEGISLATIVI

- I – Ordinamento sportivo]
- II - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo **[d.lgs. 28.02.2021 n.36]**
- III – Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo **[d.lgs. 28.02.2021 n.37]**
- IV – Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi **[d.lgs. 28.02.2021 n.38]**
- V – Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi **[d.lgs. 28.02.2021 n.39]**
- VI – Sicurezza nelle discipline sportive invernali **[d.lgs. 28.02.2021 n.40]**

L'AGENDA DELLE ENTRATE IN VIGORE

RIFORMA DELLO SPORT		
entrata in vigore		
1° luglio 2023	DLgs. 28.2.2021 n. 36	
1° gennaio 2022	ART.10	<i>Riconoscimento ai fini sportivi</i>
1° gennaio 2022	Art. 39.	<i>Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili</i>
1° gennaio 2022	Art. 40.	<i>Promozione della parità di genere</i>
1° gennaio 2022	TITOLO VI	<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO</i>
1° gennaio 2023	DLgs. 28.2.2021 n. 37	<i>rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo</i>
1° gennaio 2023	DLgs. 28.2.2021 n. 38	<i>riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi</i>
31 agosto 2022	DLgs. 28.2.2021 n. 39	<i>semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi</i>
1° gennaio 2022	DLgs. 28.2.2021 n. 40	<i>sicurezza nelle discipline sportive invernali</i>

LEGGE DELEGA 86/2019 – LAVORO SPORTIVO

- Carattere sociale e preventivo-sanitario dello sport
- Specificità dello sport e del lavoro sportivo, pari opportunità
- Profilo del lavoratore sportivo e definizione disciplina in materia assicurativa, previdenziale, fiscale
- Tutela della salute e sicurezza dei minori attraverso obblighi informativi
- Formazione lavoratori sportivi con attenzione anche alla crescita culturale/educativa (carriera duale, fine carriera)
- Disciplina delle collaborazioni amm.vo-gestionali non professionali
- Tutela e benessere degli animali impiegati in attività sportive
- Riconoscimento giuridico del laureato in scienze motorie
- Riordino della mutualità nello sport «professionistico»

LE RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE SULLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Corte di Cassazione sezione lavoro (Sent. nn. 41397/21; 41467/21; 41418/21; 41419/21; 41420/21; 41468/21; 41570/21; 41729/21; 175/22; 177/22; 952/22; 953/22; 954/22; 1091/22; 1092/22; 1093/22; 1094/22) in materia di inquadramento delle prestazioni sportive dilettantistiche

L'ART. 67 TUIR → **NON** consente di includere all'interno dell'area dei «redditi diversi» le somme percepite da coloro i quali svolgono l'attività sportiva **professionalmente**

Il Collegio interpreta la «professionalità» richiamata dalla norma (incipit art. 67 TUIR) in chiave «**soggettiva**», inerente le modalità di svolgimento dell'attività, e non in relazione alla natura oggettiva dell'attività

→ sono esclusi dai «*redditi diversi*» quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente.

Il «**reddito diverso**» non può essere quello che deriva:


- a) dall'esercizio abituale di una attività autonoma (soggetti con p.iva);
- b) dall'esercizio professionale di attività coordinate e continuative, e per questo considerato assimilato a quello di lavoro dipendente

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO

D.LGS. 28.02.2021 – n.36 (G.U. 18.03.2021 n.67) -



LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO



IL RIFERIMENTO ALL'ART.2, co 1, JOBS ACT È SOPPRESSO

Art. 2 (D.Lgs. 81/2015 c.d. «Jobs Act»)

.... si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **prevalentemente** personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente



CONFERMATO L'ART.2, CO.2, lett. d) del JOBS ACT

Art. 2 (D.Lgs. 81/2015 c.d. «Jobs Act»)

....La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD e SSD affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO PER LO SPORT DILETTANTISTICO

Il lavoro sportivo si **presume** oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della **COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente

A) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **18 [24] ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (gare)

B) le prestazioni oggetto del contratto **risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e EPS di appartenenza

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

Per i lavoratori CO.CO.CO. o per i lavoratori autonomi nell'area del **DILETTANTISMO** →

se già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno **diritto di optare**, entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma, **per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.**

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati PRIMA dell'entrata in vigore della RIFORMA e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m) del TUIR



**non si dà luogo
a recupero
contributivo**

NUOVO OBBLIGO DI LEGGE →

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia **AUTOCERTIFICAZIONE** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Subordinato

Trattamento tributario

- NESSUNA Esenzione Irpef e addizionali

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS
- Aliquota contributiva: **34,28%** (fino ad un massimale retributivo euro 105.014, di cui **9,19%** a carico del dipendente).
- È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva (contributo di solidarietà) **dell'1%** a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente un determinato importo rivalutato annualmente fino ad un certo massimale (attualmente euro 48.279)
- Oltre euro 105.014 e fino a euro 765.552 annuo, è prevista ulteriore contribuzione previdenziale nella misura del **3,1%** (di cui 2,1% a carico del lavoratore)

➤ [assicurazione INAIL](#)



semplice

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Subordinato

- Applicazione CCNL (es. il ccnl lavoratori impianti e attività sportive)
- 13 mensilità
- Ferie, malattie, permessi, maternità, TFR
- Assegni familiari

SETTORE DILETTANTISTICO

- Co.Co.Co.

Trattamento *tributario* → REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (ART. 52 TUIR)

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - 23% fino a 15.000 euro
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro

SETTORE DILETTANTISTICO

- Co.Co.Co.

Trattamento *pensionistico e assistenziale*

- Iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di 113.520 euro
- 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro

CO.CO.CO.	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	
RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL 31.12.2027 (solo per l'aliquota base)		

➤ [assicurazione INAIL](#)

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Autonomo

Trattamento *tributario* → *REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART. 53 TUIR)*

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre i 15.000 euro

- Irpef a scaglioni
- Regime IVA mensile o trimestrale (senza esenzione dei 15.000 euro)
- Regime Forfetario Irpef 5% o 15% - No IVA

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Autonomo

Trattamento *pensionistico e assistenziale*

- Iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di 113.520 euro
- Rivalsa INPS 4%

LAVORO AUTONOMO	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	

**RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL
31.12.2027 (solo per l'aliquota base)**

➤ **NO assicurazione INAIL**

**LE COLLABORAZIONI
 COORDINATE E CONTINUATIVE
 AMMINISTRATIVO-GESTIONALI
 NON PROFESSIONALI
 (ART. 409, CO. 1 E 3 CPC)**

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle **SSD** ed **ASD**, delle **FSN**, delle **DSA** e degli **EPS** riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'[articolo 409](#), comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

NB → NON è LAVORATORE SPORTIVO

*Trattamento tributario →
 REDDITO ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE*

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro

- Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - 23% fino a 15.000 euro
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro

**LE COLLABORAZIONI
COORDINATE E CONTINUATIVE
AMMINISTRATIVO-GESTIONALI
NON PROFESSIONALI
(ART. 409, CO. 1 E 3 CPC)**

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di **113.520 euro**
- **1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro**

LAVORO AUTONOMO	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	33,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL 31.12.2027 (solo per l'aliquota base)

➤ [assicurazione INAIL](#)

COSA FARE DAL 1 LUGLIO 2023

ANALISI DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI
<p>ANALISI DI OGNI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE</p>	<p>risoluzione dei contratti di collaborazione pendenti al 1.7.2023</p>	<p>Fare l'elenco dei prestatori d'opera in essere proposta ad ogni collaboratore o che potranno essere utilizzati nel corso della tipologia di rapporto di lavoro dell'anno e inquadrarli tra i volontari, con cui proseguire o iniziare la lavoratori sportivi, amministrativo - gestionali collaborazione tra lavoro o "civili". Verificare nelle carte federali quali dipendente, cococo, p.iva potrebbero essere gli ulteriori lavoratori sportivi oltre agli otto tipizzati nell'art. 25</p>	<p>redazione e sottoscrizione nuovo contratto di collaborazione / lettera d'incarico (per le p.iva)</p> <p>Verificare l'opportunità della loro certificazione</p>

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI
ISCRIZIONI OBBLIGATORIE	Per LAVORATORI DIPENDENTI ==> iscrizione all'INPS Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi	a cura del datore di lavoro (ASD/SSD)	Successivamente all'assunzione di personale dipendente, e comunque non oltre il termine di scadenza per il versamento dei contributi (sedicesimo giorno del mese successivo a quello per il quale sono dovuti)
	Per COCOCO (sportivi o amministrativo-gestionali) ==> iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS	a cura del collaboratore	
	Per LAVORATORI AUTONOMI (partite IVA) ==> iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS	a cura del collaboratore	
	Per LAVORATORI DIPENDENTI e per COCOCO (sportivi e amministrativo-gestionali) ==> iscrizione all'INAIL	a cura del datore di lavoro (ASD/SSD)	entro 30 gg dall'inizio del rapporto di collaborazione

COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTI INTERESSATI	TEMPISTICHE	MODALITA' DI COMUNICAZIONE	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE	Per i lavoratori sportivi inquadrati come dipendenti, cococo e collaboratori amministrativo-gestionali (esclusi Direttori di Gara)	<u>fino all'attivazione del RAS</u> ==>	Comunicazione al <u>Centro per l'Impiego</u> almeno un giorno prima dell'inizio del rapporto [NB: Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali (fino a euro 5.000,00).]	In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i <u>versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali</u> dovuti per le <u>COCOCO, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023</u> , possono essere effettuati <u>entro il 31 ottobre 2023</u> ==>Art. 28 c.5 [bozza DL]
	Per i lavoratori sportivi inquadrati come dipendenti	<u>dopo l'attivazione del RAS</u> ==>	Comunicazione <u>al RAS</u> ENTRO 30 GG dall'inizio del rapporto di lavoro a prescindere dall'importo della remunerazione	art. 28 c. 3 e 5 [bozza DL]
	Per i lavoratori sportivi inquadrati come cococo (sportivi) (esclusi Direttori di Gara)	<u>dopo l'attivazione del RAS</u> ==>	Comunicazione <u>al RAS</u> ENTRO 30 GG dall'inizio del rapporto di lavoro per collaborazioni con compensi superiori a 5.000€ annui. (Nel dubbio del termine di esecuzione della comunicazione per chi oltrepassa i 5.000 euro annui: <u>CONSIGLIATO fare la comunicazione ENTRO 30 GG. dall'inizio del rapporto di collaborazione per tutti a prescindere dall'importo del compenso annuo)</u>	art. 28 c. 3 e 5 [bozza DL]
	Per i collaboratori amministrativo-gestionali	<u>dopo l'attivazione del RAS</u> ==>	Comunicazione al <u>Centro per l'Impiego</u> almeno un giorno prima dell'inizio del rapporto a prescindere dal compenso annuo	
	Per i Direttori Di Gara		Comunicazione al <u>Centro per l'Impiego</u> , effettuata per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre	art. 25 c. 6ter [bozza DL]

MODULISTICA MENSILE

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
	farsi rilasciare dal cococo sportivo o amministrativo-gestionale NOTA DI DEBITO con evidenza dello scavalco NELL'ANNO del limite di 5.000€ e di 15.000€		all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare	art. 36 c. 6bis
MODULISTICA MENSILE DI PAGAMENTO E DI INFORMATIVA A ENTI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI	Emissione del LUL per dipendenti	prima e dopo l'attivazione del RAS ==>	supporto esterno consulente del lavoro / commercialista	
	Emissione del PROSPETTO PAGA per lavoratori dipendenti	prima e dopo l'attivazione del RAS ==>	supporto esterno consulente del lavoro / commercialista	
	Emissione del LUL per cococo sportivi e amministrativo-gestionali	fino all'attivazione del RAS ==>	supporto esterno consulente del lavoro / commercialista	
	Emissione del LUL per cococo sportivi e amministrativo-gestionali	dopo l'attivazione del RAS ==>	All'interno di apposita sezione del RAS o con supporto esterno consulente del lavoro / commercialista [può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente] ==>Art. 28 c.5 [BOZZA DL] LUL E PROSPETTO PAGA DEGLI AMMIN.GEST. SI POTRANNO FARE NEL RAS CONSIDERANDO CHE IL COLLABORATORE NON È ISCRITTO AL RAS?	In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023 ==>Art. 28 c.5 [BOZZA DL]
	Emissione del PROSPETTO PAGA per cococo sportivi e amministrativo-gestionali: OBBLIGATORIO con compensi eccedenti i 15.000 euro	prima e dopo l'attivazione del RAS ==>	supporto esterno consulente del lavoro / commercialista ==>Art. 28 c.5 NB: FARE ANCORA NOTA DI DEBITO? SI' FINO A CHE NON SI ATTIVA IL RAS	
UNIEMENS per COCOCO (sportivi e amministrativo-gestionali)	prima e dopo l'attivazione del RAS ==>	All'interno di apposita sezione del RAS o supporto esterno consulente del lavoro / commercialista ==>Art. 28 c.5 + Art. 35 c.8quinquies	La scadenza per l'invio all'Inps dell'Uniemens, coincide con l'ultimo giorno del mese successivo quello in cui è scaduto il periodo di paga di competenza della denuncia stessa	

VOLONTARI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
RAPPORTO DI LAVORO VOLONTARIO	Raccogliere DICHIARAZIONE scritta del volontario di voler svolgere l'attività con spirito volontaristico	procedere all'attivazione del registro dei volontari → non obbligatorio per ora per le ASD/SSD	Obbligo di assicurare i Volontari per la responsabilità civile verso terzi + Copertura infortunistica garantita dal TESSERAMENTO per atleti, dirigenti e tecnici	art. 29 c. 4 + art. 34 c.1 (art.51 L.289/2002)
	NO obbligo del libro dei volontari (salvo per gli Enti Sportivi Dilettantistici che siano anche ENTI DEL TERZO SETTORE)	Nota spese del volontario (con allegate "pezze giustificative" o "autocertificazione")	In caso di "autocertificazione" le spese rimborsate non possono eccedere l'importo di 150€ mensili e <u>l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato</u> per le quali è ammessa questa modalità di rimborso	art. 29 c. 2
	Rimborso spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente			

DIPENDENTI PUBBLICI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>LAVORATORI SPORTIVI PUBBLICI DIPENDENTI</p>	<p>Possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle SSD/ASD, delle FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2.</p>	<p>Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo <u>previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza</u> che la rilascia o la rigetta entro 30 GG dalla ricezione della richiesta. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6.</p>	<p>Verificare che gli eventuali pubblici dipendenti da inquadrare come lavoratori abbiano richiesto regolare autorizzazione</p>	

DIRETTORI DI GARA

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
------------------------	------------	------------	----------	------------------------------

DIRETTORI DI GARA
 [soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze]

Possono essere loro riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte **anche nel proprio Comune di residenza**, nei limiti dell'articolo 29, comma 2 [come per i VOLONTARI], in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a..

Per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN, DSA o EPS competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti -

Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN o la DSA o l'EPS competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi

le comunicazioni al centro per l'impiego sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre

art. 25 c. 6bis e 6ter
 [BOZZA DL]

LAVORO OCCASIONALE

FOCUS RIFORMA

**RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO
DILETTANTISTICO con
COLLABORAZIONE OCCASIONALE**

INTERVENTO

Redazione e
sottoscrizione lettera
d'incarico

SPECIFICHE

NO INPS fino a 5.000€

NO RITENUTA D'ACCONTO 20% fino a
5.000€ (equiparazione ai lavoratori
sportivi autonomi)

NO INAIL

SI' TESSERAMENTO (per copertura
assicurativa)

PREMI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
PREMI	<p><u>Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di PREMIO per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD, SSD, sono inquadrate come PREMI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ==> RITENUTA D'ACCONTO 20%</u></p>	<p>DEVE ESSERCI ALEATORIETA' e non accordo "contrattuale" con le Parti (delibera unilaterale del CD). ==> il premio riconosciuto a un Atleta/tecnico che ha ANCHE un contratto di co.co.co diventa parte variabile del compenso e va trattato come co.co.co (così come se l'allenatore ha P.IVA Va inserito in fattura);</p>		Art. 36, co 6 quater

SICUREZZA SUL LAVORO

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>SICUREZZA SUL LAVORO</p>	<p>ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)</p>	<p>OBBLIGHI: 1) effettuare la valutazione dei rischi e redigere l'apposito documento; 2) assicurare la presenza di un servizio di prevenzione e protezione efficace; 3) nominare le principali figure partecipi della sicurezza; 4) programmare e assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria; 5) provvedere alla fornitura dispositivi di protezione individuale e collettiva; 6) provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in base al loro ruolo e al loro grado di responsabilità</p> <p>Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del D.lgs. 81/2008.</p>	<p>1) Redazione DVR (documento valutazione dei rischi); 2) nomina RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) e RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza); 3) nomina medico competente; 4) formazione per emergenze (antincendio e primo soccorso)</p> <p>I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:</p> <p>a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;</p> <p>b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali</p>	<p>art. 33 c. 1</p>

MINORI

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
MINORI	Nomina del responsabile della protezione dei minori	Deve essere comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione		art. 33 c.7
	Verificare che gli atleti minorenni ma maggiori di 14 anni abbiano effettivamente sottoscritto il modulo di tesseramento			

VINCOLO SPORTIVO

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>VINCOLO SPORTIVO</p>	<p>L'abolizione del vincolo sportivo decorre dal 1.7.2023, salvo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, per i quali l'abolizione decorre dal 1.7.2024</p>	<p>le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.</p>	<p>La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole FSN secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché' della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la SSD o ASD con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le FSN e le DSA approvano i regolamenti per la misura del premio entro il 31 dicembre 2023.</p>	<p>Art. 31</p>
<p>1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle ASD e SSD, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, NON si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le FSN e le DSA possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle FSN e DSA prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.</p>				

ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO 1	INTERVENTO 2	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI	Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. maestri di sci)	Non rientrano tra i COCOCO amm-gest. coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. medici)		Art. 25, c.1 Art. 37 c. 1

REGOLE IRPEF – CUMULO E RIMBORSI KM.CI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
RACCORDO CON COMPENSI EROGATI FINO AL 30 GIUGNO 2023	Acquisire le dichiarazioni sull'ammontare di compensi esenti incassati nel primo semestre 2023		Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000	Art. 51 co.1 bis
CUMULO CON ALTRI REDDITI	Si cumula ai fini della determinazione dell'IRPEF, l'ammontare eccedente i 15.000€	I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.		
RIMBORSI KM.CI ==> ESENTI IRPEF (O NO?)	NON COSTITUISCE REDDITO per i volontari il rimborso Km.co per le trasferte e anche per collegamento dalla propria abitazione alla sede operativa	COSTITUISCE REDDITO per i CO.CO.CO. e le P.IVA sportive il rimborso Km.co per collegamento dalla propria abitazione alla sede operativa. NON COSTITUISCE REDDITO il rimborso Km.co per le trasferte		
TASSAZIONE REDDITI PER CASSA	I compensi erogati dal 1.07.2023 anche se riferiti ad attività svolta fino al 30.06.2023 sono assoggettati alle regole IRPEF del momento in cui sono "pagati" [tassazione per "cassa"]			

IRAP

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
IRAP	COCOCO area dilettantismo	I compensi non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile IRAP	85k totali? Anche cococo amm-gest?	art. 36 c. 6

PARTITE IVA: PRE E DOPO 30.06.2023

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
PARTITA IVA con regime forfetario	e' possibile "start up" 5% anche se precedentemente si operava con art.67	ATTENZIONE alle clausole di esclusione dal regime forfetario	codice ateco per istruttori 85.51.00 (base imponibile ==> 78%)	

Passaggio da regime IVA senza agevolazioni ante 30.06.2023 a regime IVA agevolato (per le collaborazioni sportive)

GRATUITÀ CARICHE SOCIALI – PRESTAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
CARICA SOCIALE GRATUITA = LAVORO VOLONTARIO?		è possibile svolgere attività "remunerata" (cococo, p.iva sportiva o amministrativo-gestionale) se si ricopre una carica sociale "gratuita"?		
ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E DA SOGGETTI FUORI DALL'ORDINAMENTO SPORTIVO (es. villaggio turistico, hotel)	i relativi compensi non rientrano tra i "compensi sportivi" di cui al D. Lgs. 36/2021	estensione delle collaborazioni sportive anche per CONI, FSN, DSA, EPS, Sport e salute, "tesserati"	E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo	Art. 25, co. 1

SIMULAZIONI

AI FINI DELLE DETRAZIONI SI IPOTIZZA UNA DURATA RAPPORTO LAVORO DI 10 MESI
 SI IPOTIZZA UN PREMIO INAIL DEL 1,70 % (DATO STIMATO IN ASSENZA DI DELIBERE INAIL)

VECCHIE COLL.NI SPORTIVE	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5	CASO 6
LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI COLL.RE	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTI ASD/SSD	-	-	-	-	-	-
INAIL COLLABORATORE	-	-	-	-	-	-
INAIL ASD/SSD	-	-	-	-	-	-
IRPEF COLLABORATORE	-	-	1.211,50	2.423,00	3.634,50	6.159,54
NETTO COLLABORATORE	5.000,00	10.000,00	13.788,50	17.577,00	21.365,50	28.840,46
COSTO ASD/SSD	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00

SIMULAZIONI

NUOVO CO.CO.CO. SPORTIVO	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5	CASO 6
LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI COLL.RE	-	242,17	484,33	726,50	968,67	1.453,00
CONTRIBUTI ASD/SSD	-	484,33	968,67	1.453,00	1.937,33	2.906,00
INAIL COLLABORATORE	28,33	56,67	85,00	113,33	141,67	198,33
INAIL ASD/SSD	56,67	113,33	170,00	226,67	283,33	396,67
IRPEF COLLABORATORE	-	-	-	982,91	2.188,29	4.577,29
DETRAZIONE	-	-	-	982,91	1.566,67	2.312,76
TRATT. INTEGRATIVO REDDITO	-	-	-	-	1.000,00	-
NETTO COLLABORATORE	4.971,67	9.701,17	14.430,67	19.160,17	24.268,04	31.084,13
DIFFERENZA NETTO	- 28,33	- 298,83	642,17	1.583,17	2.902,54	2.243,67
COSTO ASD/SSD	5.056,67	10.597,67	16.138,67	21.679,67	27.220,67	38.302,67
DIFFERENZA COSTO	56,67	597,67	1.138,67	1.679,67	2.220,67	3.302,67



simplica



SIMULAZIONI

P. IVA FORFETTARIA AL 5%	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5	CASO 6	
LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00	
CONTRIBUTI PROFESSIONISTA	-	511,49	1.022,97	1.534,46	2.045,94	3.068,91	
CONTRIBUTI ASD/SSD	-	-	-	-	-	-	
IRPEF COLLABORATORE	-	-	-	118,28	287,70	626,55	
NETTO COLLABORATORE	5.000,00	9.488,52	13.977,03	18.347,27	22.666,36	31.304,54	
DIFFERENZA NETTO	-	-	511,49	188,53	770,27	1.300,86	2.464,07
COSTO ASD/SSD	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00	
DIFFERENZA COSTO	-	-	-	-	-	-	-

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

DOTT. DONATO FORESTA

DONATO.FORESTA@VERITAX.IT
WWW.VERITAX.IT

DONATO.FORESTA@5SPORTCONSULTING.COM
WWW.5IVE.IT